

C.I.G. ORDINARIA: ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE DI CIG ORDINARIA PRIMA DELL'AVVENUTA RIPRESA AL LAVORO (Inps Lombardia - Messaggio 2.11.2009 n. 024799)

Di seguito pubblichiamo il messaggio di cui al titolo, con il quale il Direttore Regionale dell'Inps Sergio Saltalamacchia, fornisce le seguenti istruzioni, applicative di precedenti messaggi Inps (n. 6990 del 27 marzo 2009 e 7526 del 2 aprile 2009) (1), in merito alla previsione di ripresa dell'attività dopo un periodo di CIG Ordinaria ed alla necessità che la Commissione Provinciale decida sulla domanda prima del verificarsi della data di prevista ripresa di attività.

In tal senso precisa che:

- il **giudizio della Commissione provinciale CIG Ordinaria** circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), **va espresso in via preventiva**, valutando la capacità della ditta di riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto;
- è pertanto **contrario agli indirizzi già espressi dall'Inps, l'accoglimento delle domande di CIG Ordinaria solo dopo l'avvenuta ripresa dell'attività produttiva da parte della ditta richiedente.**

Il messaggio allegato precisa infine che gli elementi certi di giudizio, che non devono mai mancare, possono essere costituiti da dichiarazioni contenute nella domanda di integrazione salariale, laddove l'azienda, sotto la propria responsabilità, enunci la sussistenza di **ordini già acquisiti o in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio anche solo:**

- **a seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d'appalto;**
- **ovvero su preventivi di spesa a committenti privati.**

(1) INPS – Messaggio 27.3.2009 n. 6990

Oggetto: CIGO – applicazione dell'art. 6 L. 164/75 – ripresa dell'attività produttiva – proroghe trimestrali

Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all'adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l'autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.

In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall'Istituto, valutano l'accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l'avvenuta ripresa dell'attività produttiva da parte della ditta richiedente.

A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa" (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto.

Come affermato nella circolare dell'Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio "è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell'intervento previdenziale".

Tale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005.

Oggetto: Applicazione msg 6990 del 27 marzo 2009 e 7526 del 2 aprile 2009.

Si richiamano le Direzioni in indirizzo a sensibilizzare le Commissioni Provinciali per la Cassa Integrazione Ordinaria ed Edilizia sul rispetto dei dettami di cui ai msg in oggetto, il cui comune denominatore è la valutazione ex ante della riprendibilità dell'attività sospesa per mancanza di lavoro, sulla base di elementi certi di giudizio.

Gli stessi, che non devono mai mancare, possono essere costituiti da dichiarazioni contenute nella domanda di integrazione salariale, laddove l'azienda, sotto la propria responsabilità, enunci la sussistenza di ordini già acquisiti o in fase di potenziale acquisizione, come ad esempio a seguito di offerte presentate per la partecipazione a gare d'appalto, ovvero su preventivi di spesa a committenti privati.

E ciò in quanto il giudizio della Commissione sulla riammissione all'attività produttiva dei lavoratori interessati va espresso in via preventiva, valutando la capacità della ditta di riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto.

Ne consegue che, per non vanificare lo spirito della norma, codeste Direzioni Provinciali daranno priorità all'istruttoria delle istanze per mancanza di lavoro a preventivo, con l'obiettivo, per il corrente e, a regime, sul pregresso, di presentare alla Commissione Provinciale domande da decidersi prima del verificarsi della data di prevista ripresa di attività.

Sergio Saltalamacchia
Direttore Regionale